

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019

successivamente modificato con Decreto rettorale n. 465 del 1° marzo 2019, con Decreto rettorale n. 1161 del 14 maggio 2019, con Decreto Rettoriale n. 2323 del 2 ottobre 2019 e con Decreto rettorale n. 2993 del 19 ottobre 2022.

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2. Attivazione della procedura

Art. 3. Approvazione della proposta di attivazione della procedura

TITOLO II. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 4. Bando

Art. 5. Requisiti per la partecipazione

Art. 6. Commissione esaminatrice

Art. 7. Lavori della commissione

Art. 8. Chiamata

TITOLO III. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9. Modalità di svolgimento della procedura valutativa

Art. 10. Chiamata

TITOLO IV. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 11. Bando

Art. 12. Requisiti per la partecipazione

Art. 13. Modalità di svolgimento della procedura valutativa

Art. 14. Chiamata

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15. Requisiti di ammissione

Art. 16. Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico e di comportamento dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per "legge": la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per "Ateneo": l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

c) per "Dipartimento proponente": il Dipartimento che propone l'attivazione della procedura di chiamata;

d) per "Dipartimento prevalente": il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari per il settore scientifico-disciplinare per il quale viene proposta l'attivazione di una procedura

di chiamata per la prima fascia e il dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati per il settore scientifico-disciplinare per il quale viene proposta l'attivazione di una procedura di chiamata per la seconda fascia;

e) per "commissione": la commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 2

Attivazione della procedura

1. Entro e non oltre tre mesi dalla data della delibera di attribuzione delle risorse da parte del Consiglio di amministrazione ai singoli Dipartimenti, ciascun Dipartimento delibera la programmazione del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia, proponendo la copertura dei relativi posti, sentito il Dipartimento prevalente se diverso da quello proponente.

2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura dei posti di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura dei posti dei professori di seconda fascia.

3. La delibera del Dipartimento, debitamente motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, deve indicare una delle seguenti modalità di copertura:

a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, nonché dell'art. 29, comma 7, della legge e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 luglio 2011;

b) chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 o comma 4, della legge;

c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge;

d) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, la delibera del Dipartimento dovrà inoltre indicare:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

c) uno o più settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale;

d) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, tenendo conto, qualora applicabili, dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui all'art. 16, comma 2 e 3, lettere a), b) e c), della legge;

e) le specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

f) la sede di servizio;

g) le modalità di copertura finanziaria del posto;

h) il numero massimo (in conformità con quanto prescritto nell'allegato B del D.M. 7 giugno 2016 n. 120) delle pubblicazioni valutabili, con riferimento all'intera produzione scientifica, con l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla procedura;

i) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato necessarie, in particolare in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

Art. 3

Approvazione della proposta di attivazione della procedura

1. La proposta del Dipartimento è approvata, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che delibera con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.

2. Nell'ambito della programmazione, l'Ateneo vincola, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge e, comunque, della normativa vigente, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari al proprio interno o in strutture collegate all'Ateneo.

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010.

Art. 4

Bando

1. Il bando è emanato con decreto rettorale. Il testo è pubblicato integralmente sul sito dell'Ateneo e, per avviso, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il bando, inoltre, è pubblicizzato per estratto sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e su quello dell'Unione europea.

2. Dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

3. Il bando dispone la trasmissione telematica delle domande e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

4. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) uno o più settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale per il quale o per i quali viene richiesto il posto;
- e) le specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) la sede di servizio e il dipartimento di appartenenza;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- h) i requisiti di ammissione alla procedura di cui al successivo art. 5;
- i) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione dei candidati che siano già professore di prima o di seconda fascia in università italiane e dei ricercatori universitari o di altri enti o istituti di ricerca che siano stati titolari di corsi ufficiali in corsi di laurea, di laurea magistrale nonché di laurea a ciclo unico in discipline del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando;
- j) il numero massimo (in conformità con quanto prescritto nell'allegato B del D.M. 7 giugno 2016 n. 120) delle pubblicazioni valutabili, con riferimento all'intera produzione scientifica, con l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla procedura;
- k) la previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirata a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, in particolare attraverso l'esame di:

A) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione:

- I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- II) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura;
- III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare;

B) per quanto riguarda l'attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:

- I) l'attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi;

- II) l'attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale;
- III) l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali, nonché ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste specifiche competenze;
- l) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- m) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche necessarie, in particolare in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- n) il trattamento economico e previdenziale;
- o) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Art. 5

Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura comparativa di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge:
 - a) gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura e inquadrati nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello almeno pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, definite con decreto ministeriale.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione è nominata con decreto rettorale, pubblicato sul sito dell'Ateneo.
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale nonché al settore scientifico-disciplinare o ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, in maggioranza esterni ai ruoli dell'Ateneo, anche attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE. In caso di impossibilità oggettiva di nomina di professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando è possibile nominare professori di prima fascia appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando.
3. I componenti della commissione sono individuati tra i professori ordinari in possesso dei requisiti, di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Il possesso dei requisiti vigenti alla data di pubblicazione del bando è attestato dal Dipartimento eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati.
4. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando il Dipartimento proponente designa un componente della commissione e predispone una lista di quattro professori, dalla quale vengono sorteggiati due componenti effettivi. Qualora non sia oggettivamente possibile indicare cinque professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando e si debbano indicare professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale ai sensi del precedente comma 2, si applicano le seguenti regole, volte a privilegiare la

nomina dei professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando:

a) se è possibile indicare solo quattro professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando, uno di essi è senz'altro parte della commissione e si procede al sorteggio tra i rimanenti tre professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari, senza che sia necessario indicare un quinto nominativo tra professori appartenenti al solo settore concorsuale;

b) se è possibile indicare solo tre professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando, non si procede al sorteggio e i tre professori sono senz'altro parte della commissione;

c) se è possibile indicare solo due o uno professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando, questi sono senz'altro parte della commissione e si procede al sorteggio esclusivamente tra i tre o quattro professori appartenenti al solo settore concorsuale;

d) se non è possibile indicare alcun professore appartenente ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando e si debbano indicare professori appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando, il Dipartimento designa un componente della commissione e predispone una lista di quattro professori dalla quale vengono sorteggiati due componenti effettivi.

5. Il sorteggio di cui al precedente comma 4 viene effettuato dal Dirigente competente in materia di Personale e dal Responsabile dell'Ufficio competente in materia di concorsi dell'Ateneo, in seduta pubblica. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale.

6. Non possono far parte delle commissioni di cui al presente regolamento coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge.

7. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, è necessario che nelle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interesse rese dai commissari siano espressamente indicati gli eventuali rapporti intercorrenti o in essere tra componenti della commissione e candidati.

8. La commissione individua al proprio interno il presidente e il segretario.

9. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

10. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo del decreto di nomina della commissione decorre il termine di quindici giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione.

Art. 7

Lavori della commissione

1. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.

2. La commissione, nell'ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

3. La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum complessivo, l'attività didattica dei candidati e, ove previsto, la competenza linguistica e l'idoneità didattica.

4. Al termine dei lavori la commissione individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando.

5. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali

siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Gli atti della commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori, che viene pubblicata sul sito dell'Ateneo successivamente all'approvazione degli atti di cui al successivo comma.

7. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori il presidente della commissione o un componente a ciò delegato trasmettono gli atti all'Ufficio competente in materia di concorsi per la relativa verifica e l'approvazione dei verbali, che viene effettuata con decreto del Rettore nei successivi venti giorni. Il decreto del Rettore è pubblicato sul sito dell'Ateneo, comunicato in via telematica a tutti i candidati e trasmesso, unitamente agli atti, al Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo per i successivi adempimenti.

8. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per i relativi adempimenti.

Art. 8

Chiamata

1. Il Dipartimento, con deliberazione motivata assunta entro due mesi dalla disposizione di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato maggiormente qualificato o dei candidati maggiormente qualificati in caso di bandi per la copertura di più posti, ovvero decide di non proporre la chiamata. In tale ultimo caso in assenza di un'adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al Dipartimento di integrare la motivazione. In caso di motivazione non adeguata e non congrua, trova applicazione il comma 3 del presente articolo.

2. La deliberazione di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia ed è resa pubblica per via telematica.

3. Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine di cui al comma 1, senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può chiedere l'indizione di una nuova procedura per posti della medesima fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare o dei medesimi settori scientifico-disciplinari se non dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza del predetto termine.

4. La proposta di chiamata, deliberata dal Dipartimento, è approvata dal Consiglio di amministrazione. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Rettore.

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), il Dipartimento avvia la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore che sia titolare di contratto ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge.

2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto, viene svolta durante il terzo anno del contratto stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge ed è effettuata da una commissione nominata con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto.

3. La commissione è composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione, nonché appartenenti al settore scientifico-

disciplinare di afferenza del ricercatore, anche esterni ai ruoli dell'Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, designati dal Dipartimento. In caso di impossibilità oggettiva di nomina della commissione tra professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare di afferenza del ricercatore è possibile nominare professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale.

4. All'attività della commissione si applicano l'art. 6, commi 3 e da 6 a 10, l'art. 7 e l'art. 8 del presente regolamento, in quanto compatibili. I termini di cui all'art. 7, comma 5, sono ridotti ciascuno a due mesi.

5. La commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui all'art. 16, comma 2 e 3, lettere a), b) e c), della legge, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

6. Il candidato è sottoposto alla valutazione dell'idoneità didattica.

Art. 10

Chiamata

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento, con deliberazione motivata assunta entro due mesi dalla disposizione di approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione, che delibera nei successivi trenta giorni, la chiamata del candidato nel ruolo dei professori di seconda fascia.

2. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

3. La deliberazione è resa pubblica per via telematica.

4. La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale.

TITOLO IV

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 11. Bando

1. Il bando è emanato con decreto rettorale e il testo è pubblicato integralmente sul sito dell'Ateneo.

2. Dalla pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

3. Per le modalità di trasmissione delle domande e il contenuto del bando trova applicazione l'art. 4, commi 3 e 4, del presente regolamento, in quanto compatibili.

Art. 12. Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura valutativa di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Art. 13. Modalità di svolgimento della procedura valutativa

Alle modalità di svolgimento della procedura si applicano gli articoli 6 e 7 del presente regolamento, in quanto compatibili. I termini di cui all'art. 7, comma 5, sono ridotti ciascuno a due mesi.

Art. 14. Chiamata

1. Ai fini della chiamata si applica l'art. 8 del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15**Requisiti di ammissione**

Non possono essere ammessi a partecipare alle procedure previste dall'articolo 18 della legge coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 16**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato nell'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.